



PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 – PIANIFICAZIONE STRATEGICA - GESTIONE

OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

SERVIZIO Viabilità provinciale e gestione trasporti eccezionali

STAZIONE UNICA APPALTANTE - Ufficio Progettazioni

}



PROCEDURA APERTA

per l'affidamento della esecuzione dei lavori di importo superiore a € 1.000.000,00

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

con possibilità di inversione procedimentale

(ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), art. 71, art. 107 e 108 del Decreto Legge n°36/2023)

OGGETTO DELL'APPALTO

**“RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE URBANE ED
EXTRAURBANE AL FINE DI FAVORIRE L'ACCESSIBILITÀ ALLE RETI
STRADALI PRINCIPALI NEL COMUNE DI LUOGOSANO, PROVINCIA DI
AVELLINO”**

CUP	J47H24000940003
CIG	BD0B24958D

Fondi di cui al Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 122 del 06/07/2026 (Direzione Generale per la Mobilità, Settore 211.04.00 "Infrastrutture viarie")



SEZIONE I	4
<u>PREMESSE</u>	4
<u>I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale</u>	4
<u>I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento</u>	5
<u>I.3) Invio della lettera d'invito e pubblicazione dell'esito di gara</u>	5
<u>I.4) Piattaforma telematica di negoziazione</u>	5
<u>I.4.1) Dotazioni tecniche</u>	6
<u>I.4.2) Identificazione</u>	7
SEZIONE II	7
<u>DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</u>	7
<u>II.1) Documenti di gara</u>	7
<u>II.2) Chiarimenti</u>	7
<u>II.3) Comunicazioni</u>	8
SEZIONE III	8
<u>OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</u>	8
<u>III.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo</u>	8
<u>III.2) Capienza dell'accordo quadro, suddivisione in lotti e categorie delle lavorazioni</u>	8
<u>III.3) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione</u>	9
<u>III.4) Revisione prezzi</u>	9
<u>III.5) Modifiche del contratto in fase di esecuzione</u>	9
<u>Tenendo conto di tutte le opzioni finora indicate il valore globale stimato dell'appalto è:</u>	10
<u>III.6) Contabilità, pagamenti, anticipazione e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari</u>	10
SEZIONE IV	10
<u>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</u>	10
SEZIONE V	11
<u>REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE</u>	11
SEZIONE VI	13
<u>REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA</u>	13
<u>VI.1) Requisiti di idoneità professionale</u>	13
<u>VI.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale</u>	13
<u>VI.3) Indicazioni sui requisiti speciali dei Raggruppamenti di imprese, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE</u>	13
<u>VI.4) Indicazioni sui requisiti speciali nei Consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili</u>	14
SEZIONE VII	15
<u>AVVALIMENTO</u>	15
SEZIONE VIII	16
<u>SUBAPPALTO</u>	16
SEZIONE IX	16
<u>ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE</u>	16
<u>IX.1) Valutazione di impatto criminale</u>	17
<u>IX.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n° 3/2007</u>	17
<u>IX.3) Codice di comportamento - Piano triennale per la prevenzione della corruzione - Protocollo di legalità</u>	17
<u>IX.4) Clausole relative al finanziamento</u>	17
SEZIONE X	17
<u>GARANZIA PROVVISORIA</u>	17
SEZIONE XI	17
<u>SOPRALLUOGO</u>	17
SEZIONE XII	18
<u>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</u>	18
SEZIONE XIII	18
<u>MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</u>	18
<u>XIII.1) Regole per la presentazione dell'offerta</u>	19
XIV	20
<u>Soccorso istruttorio</u>	20
SEZIONE XV	20
<u>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u>	20
<u>XV.1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura</u>	20
<u>XV.2) Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità</u>	



<u>aziendale di cui all'art. 372 del d. lgs. n. 14/2019</u>	23
<u>XV.3) Documentazione in caso di avvalimento</u>	23
<u>XV.4) Documentazione ulteriore per i soggetti associati</u>	23
<u>SEZIONE XVI</u>	24
<u>OFFERTA ECONOMICA</u>	24
<u>SEZIONE XVII</u>	25
<u>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</u>	25
<u>XVII.1) Criterio di aggiudicazione</u>	25
<u>XVII.2) Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse</u>	26
<u>VXII.3) Modalità di aggiudicazione dell'accordo quadro</u>	26
<u>SEZIONE XVIII</u>	27
<u>SEGGIO DI GARA</u>	27
<u>SEZIONE XIX</u>	27
<u>SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA</u>	27
<u>SEZIONE XX</u>	27
<u>VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u>	27
<u>SEZIONE XXI</u>	27
<u>VERIFICA DELLE OFFERTE ECONOMICHE</u>	27
<u>SEZIONE XXII</u>	28
<u>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</u>	28
<u>SEZIONE XXIII</u>	28
<u>AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO</u>	28
<u>SEZIONE XXIV</u>	29
<u>ACCESSO AGLI ATTI</u>	29
<u>SEZIONE XXV</u>	29
<u>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</u>	29
<u>SEZIONE XXVI</u>	29
<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	29
<u>ALLEGATI:</u>	30
<u>ABBREVIAZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E CONVENZIONI:</u>	30



SEZIONE I PREMESSE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale

	Servizio delegato	Servizio competente
DENOMINAZIONE	SUA Provincia di Avellino	Comune di Luogosano (AV)
Servizio/Settore/Ufficio responsabile	Settore 3	RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Indirizzo sede operativa	Piazza Libertà 1 (Palazzo Caracciolo) – AVELLINO - CAP 83100	Vai F. De Sanctis,28 – Luogosano (AV) – CAP 83040
Località/Città/Provincia	Avellino	Luogosano (AV)
Telefono	0825 790245	0827 402750
Posta elettronica certificata	sua@pec.provincia.avellino.it	protocollo.luogosano@cert.irpinianet.eu
Indirizzo Internet (URL)	suaprovinciaavellino.traspare.com	https://www.comune.luogosano.av.it/
Codice AUSA	0000234431	0000227327

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: vedi SEZIONE II;
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: vedi SEZIONE I;
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: SEZIONE II;

Questa Stazione Unica Appaltante (SUA) in esecuzione degli atti indicati alla successiva SEZIONE I.2 ha indetto una gara per affidare i lavori di cui al progetto in oggetto.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con inversione procedimentale con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 71 e dell'art. 107 del Codice.

La SUA intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 D. Lgs. 36/2023 e pertanto procederà prima alla valutazione delle offerte economiche, poi alla verifica della anomalia ed infine alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria nonché degli operatori successivamente collocati in graduatoria sino alla quinta posizione (allorquando presenti).

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è ing. Pietro FEO - dipendente dell'Amministrazione delegante ed il Responsabile del Procedimento di gara (RdP) presso la SUA, in qualità di servizio delegato, è Ing. Francesco Carro.

I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento

- Validazione
Atto di validazione: Atti progettuali validati dal RUP ing. Pasquale Colicchio e verificati con verbale del 18/12/2024 dall'Ing. Ettore Tutolo – Responsabile UTC del Comune di Greci, all'uopo Incaricato, giusta determina n. 220 del 18/12/2024;
- Atto di approvazione
Deliberazione di Giunta Comunale n° 73 del 18/12/2024;
Indizione gara
- Decisione a contrarre del Responsabile dell'Amministrazione delegante n° 232 del 15/09/2026 - n. Reg. Gen. 351 del 15/09/2026;
- Determina del Dirigente del Settore 3 della Provincia di Avellino n° 936 del 21/09/2026;
- Fonte di finanziamento
Fondi di cui al Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 122 del 06/07/2026 (Direzione Generale per la Mobilità, Settore 211.04.00 "Infrastrutture viarie")
- Durata del procedimento
La durata del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, è prevista pari a 4 (quattro) mesi dall'invio della presente lettera d'invito-disciplinare di gara, conformemente all'Allegato I.3 al Codice.

I.3) Invio della lettera d'invito e pubblicazione dell'esito di gara

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 | PIANIFICAZIONE STRATEGICA | GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

S.U.A. | UFFICIO PROGETTAZIONE | UNI EN ISO 9001:2015 | Cert. 3913922

Progettazione e direzione lavori in ambito strutturale, architettonico ed impiantistico.

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione.

Redazione e gestione gare d'appalto.



Il presente bando-disciplinare di gara è inviato a mezzo della piattaforma su provinciaavellino.trasparenza.gov.it.
L'esito di gara, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 90, del Codice, sarà pubblicato, per estratto o integralmente, su:

- Albo Pretorio on line e Profilo committente della Provincia di Avellino - Stazione Unica Appaltante;
- Albo Pretorio on line e Profilo committente dell'Amministrazione provinciale;
- Piattaforma di e-procurement su provinciaavellino.trasparenza.gov.it;
- Piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
- Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziopubblici.it;

In ogni caso si procede, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice, a comunicare l'aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara.

1.4) Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione Unica Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente documento e a quanto previsto nel documento "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Unica Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Unica Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di invio della presente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.4.1) Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 | PIANIFICAZIONE STRATEGICA | GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

S.U.A. | UFFICIO PROGETTAZIONE | UNI EN ISO 9001:2015 | Cert. 3913922

Progettazione e direzione lavori in ambito strutturale, architettonico ed impiantistico.

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione.

Redazione e gestione gare d'appalto.



- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I.4.2) Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

SEZIONE II DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

II.1) Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) il presente bando-disciplinare di gara;
- b) gli elaborati progettuali allegati al presente;
- c) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa ovvero l'Allegato 0 – Manuale operativo di gara
- d) tutti gli ulteriori documenti riportati nella successiva SEZIONE ALLEGATI in relazione alla Modulistica e agli atti comunque denominati adottati dall'Amministrazione Provinciale.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Unica Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <http://www.provincia.avellino.it:8080/Trasparenza-FE/viewDetails/84/> → *gare e procedure in corso SUA* e sulla Piattaforma per l'intero periodo di pubblicazione al seguente indirizzo:

suaprovinciaavellino.trasparenza.com → bandi di gara → gare e procedure in corso

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

L'Amministrazione Provinciale in base alla normativa vigente sul copyright è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente documento e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nella normativa e nei suelencati documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Codice ed altra normativa di rango pari o superiore;
2. Bando-disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale d'appalto;
4. Manuale operativo gara telematica (ALLEGATO 0);

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 | PIANIFICAZIONE STRATEGICA | GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

S.U.A. | UFFICIO PROGETTAZIONE | UNI EN ISO 9001:2015 | Cert. 3913922

Progettazione e direzione lavori in ambito strutturale, architettonico ed impiantistico.

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione.

Redazione e gestione gare d'appalto.



5. Altri documenti allegati alla lettera di invito-disciplinare.

L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

II.2) Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti ovvero attraverso la funzione "RICHIESTA CHIARIMENTI" presente nei dettagli di gara, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Sono ammesse richieste di chiarimento che riguardano il presente bando-disciplinare di gara ed i loro allegati; non sono ammesse domande che costituiscono consulenza di natura tecnica e/o legale ai fini della partecipazione alla gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma suaprovinciaavellino.trasparenza.gov.it nella parte pubblica della gara nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti con valore integrativo del presente bando-disciplinare di gara e sul sito istituzionale con collegamento alla piattaforma di negoziazione. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Le risposte alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno notificate all'indirizzo PEC dell'Operatore Economico richiedente.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

II.3) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra la SUA e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma secondo le modalità precisate nel seguito. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SEZIONE III

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

III.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei ***"Lavori Di Riammagliamento, Miglioramento, Adeguamento, Riqualificazione E Messa In Sicurezza Delle Strade Urbane Ed Extraurbane Al Fine Di Favorire L'accessibilità Alle Reti Stradali Principali Nel Comune Di Luogosano, Provincia Di Avellino"***

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 | PIANIFICAZIONE STRATEGICA | GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

S.U.A. | UFFICIO PROGETTAZIONE | UNI EN ISO 9001:2015 | Cert. 3913922

Progettazione e direzione lavori in ambito strutturale, architettonico ed impiantistico.

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione.

Redazione e gestione gare d'appalto.



Per una più ampia e dettagliata descrizione dei lavori a farsi si rimanda al progetto esecutivo posto a base di gara. I lavori sono da effettuarsi nel territorio dei comuni come meglio specificato nel progetto allegato alla presente. Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo **“a corpo”** e trova applicazione la revisione dei prezzi contrattuali così come prevista dalla normativa vigente, *art. 60 del Codice*, e secondo quanto esplicitamente riportato nel Capitolato speciale di appalto. Le lavorazioni devono essere eseguite secondo quanto riportato negli elaborati progettuali e conformemente nonché alle prescrizioni previste nei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 Ministero della Transizione Ecologica link <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>, ai sensi dell'art. 57, comma 2, e art. 83, comma 2, del Codice.

III.2) Importo a base d'appalto, suddivisione in lotti e categorie delle lavorazioni

Importo complessivo a base d'appalto:		€ 1.284.660,45 + IVA
di cui	a) per lavori a corpo (soggetto a ribasso) di cui € 173.127,43 per costi della manodopera (art. 41, comma 14, del Codice)	€ 1.265.000,50 + IVA
	b) per oneri inerenti ai piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 19.659,95 + IVA

CPV : 45220000-5 (Lavori relativi alla regimazione dei corsi d'acqua e alla difesa del suolo)

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo (€)	%	Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile (SI/NO)
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG 3 (Strade)	III-bis	SI	€ 1.265.000,50	100%	Prevalente	SI
<i>Importo complessivo lavori</i>				€ 1.265.000,50	100,00		

Tabella delle categorie di lavorazioni

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi all'art. 58, comma 2, del Codice, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali perché trattasi di lavori che non possiedono un'autonoma funzionalità tecnica ed operativa.

Il concorrente deve possedere attestazione SOA nella categoria OG3 – Classifica III-bis.

A norma dell'art. 41, comma 14, del Codice, non sono soggetti a ribasso sia gli oneri della sicurezza che i costi della manodopera. In relazione a quest'ultimi, *ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice*, la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori deve applicare il CCNL del settore delle imprese edili e affini, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 nonché dell'All. I.01 al Codice. L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Amministrazione Provinciale. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire all'Amministrazione provinciale la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

L'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo per i seguenti motivi:

- l'importo dell'appalto, di gran lunga lontano dalla soglia comunitaria, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori, non risulta di interesse transfrontaliero certo;
- precedenti affidamenti realizzati da parte di questa stazione appaltante o di altre stazioni appaltanti limitrofe non hanno mostrato l'interesse di imprese di altri stati membri della U.E..

III.3) Inizio dei lavori, durata dell'appalto e tempi di esecuzione

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è pari a **280 (duecentottanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 | PIANIFICAZIONE STRATEGICA | GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

S.U.A. | UFFICIO PROGETTAZIONE | UNI EN ISO 9001:2015 | Cert. 3913922

Progettazione e direzione lavori in ambito strutturale, architettonico ed impiantistico.

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione.

Redazione e gestione gare d'appalto.



Codice si può procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza. In caso di ritardo nei tempi di esecuzione delle opere, si applicano le penali previsti dalla norma.

Premio di accelerazione

L'amministrazione delegante si riserva la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione.

Rapportandosi ai criteri di calcolo della penale art. 126, comma 2, del Codice) il premio di accelerazione è pari a:

$$PA = Inc \times p\% \times gg.$$

dove PA è il premio di accelerazione, Inc è l'importo netto contabilizzato per i lavori eseguiti e collaudati, p% è la misura giornaliera della penale di ritardo fissata in contratto (compresa tra lo 0,5% e l'1,5%) e gg. sono i giorni di anticipata ultimazione.

In ogni caso PA non può superare complessivamente né il 10% dell'importo netto contrattuale (corrispondente all'importo netto dei lavori collaudati) né la somma disponibile per "imprevisti" secondo il quadro economico dell'intervento, viceversa il premio è automaticamente ridotto entro i predetti limiti, da cui: $(10\% \times Inc) \geq PA \leq Imprevisti$.

III.4) Revisione prezzi

È ammessa la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 60, comma 1, del Codice.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di cui all'art. 60, comma 3, del Codice così come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Ove ne ricorrano le condizioni, trova applicazione l'indice di cui all'allegato II.2bis, oppure nei casi di cui all'art. 60, comma 4-ter del Codice gli specifici indici di settore.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

III.5) Modifiche del contratto in fase di esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

L'amministrazione delegante si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso, l'aggiudicatario potrà eseguire detti lavori analoghi solo se adeguatamente qualificato ovvero ove il concorrente sia sprovvisto della necessaria qualificazione, lo stesso si impegna fin dalla presentazione della domanda di partecipazione a reperire la necessaria qualificazione, in caso di esercizio dell'opzione da parte della stazione appaltante in fase di esecuzione, mediante raggruppamento o avalimento (Parere MIT 1678 e 3055).

Modifiche del contratto

L'amministrazione delegante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei limiti delle risorse economiche disponibili, nei casi di cui all'art. 120 del Codice.

Importo complessivo appalto	
Importo a base d'appalto	€ 1.265.000,50
Importo premio di accelerazione	€ _____
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 253.000,10
Valore globale stimato	€ 1.518.000,6



III.6) Contabilità, pagamenti, anticipazione e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appalto è computato "a corpo". La contabilità dei lavori sarà effettuata così come previsto dal Capitolato speciale di appalto.

Resta inteso che i pagamenti restano comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore all'Amministrazione Provinciale secondo le regole di rendicontazione previste dalla specifica linea di finanziamento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare e ad accettare, a pena di nullità assoluta del contratto, tutte le disposizioni previste dall'art. 19, comma 7, del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°3/2007 e dall'art. 3 della Legge 136/2010 "Tracciabilità di flussi finanziari". Si precisa che i suddetti obblighi si applicano anche ai subappaltatori e ai subcontraenti.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione Provinciale:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al **20%** dell'importo contrattuale secondo quanto prescritto nel medesimo articolo.

SEZIONE IV

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 65 del Codice, **sono ammessi** a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 1, comma 1, lettera I), dell'Allegato I.1 al Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in forma singola o associata, che siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente documento.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice, come meglio indicato nel seguito.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Si rammenta che, *ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice*, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;



- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane riportati ai punti precedenti della presente SEZIONE e delle successive è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

SEZIONE V

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.



In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla SUA e/o all'Amministrazione Provinciale.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla SUA e/o all'Amministrazione Provinciale.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre clausole di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

E' escluso dalla gara l'operatore economico che non accetti le clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e non rispetti lo stesso costituiscono, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

E' escluso dalla gara l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai fini della partecipazione, in ogni caso, il concorrente deve assumere gli impegni di cui all'art. 102, comma 1, del Codice, e precisamente:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 | PIANIFICAZIONE STRATEGICA | GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

S.U.A. | UFFICIO PROGETTAZIONE | UNI EN ISO 9001:2015 | Cert. 3913922

Progettazione e direzione lavori in ambito strutturale, architettonico ed impiantistico.

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione.

Redazione e gestione gare d'appalto.



svantaggiate, così come statuito dall'art. 57 e dall'All. II.3 D. Lgs. 36/2023.

Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione l'art. 57 del Codice e le clausole contemplate dall'Allegato II.3 del Codice, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

In particolare, l'operatore concorrente:

- deve aver assolto agli obblighi di cui alla L. 68/1999;
- deve assumere l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari al 15 % ed all'occupazione femminile una quota pari al 15 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- deve dichiarare se rientra o meno tra gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ex art. 46 D. Lgs. 198/2006. In caso affermativo, l'operatore economico allega alla documentazione di gara una copia digitale dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità;
- qualora sia occupato un numero pari o superiore a quindici dipendenti e comunque non superiore a cinquanta dipendenti, deve consegnare all'Amministrazione delegante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità. Inoltre, l'operatore concorrente è tenuto a consegnare, nel medesimo termine di cui ai precedenti commi, all'Amministrazione delegante la certificazione di cui all'articolo 17 L. 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

SEZIONE VI

REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. In conformità alle previsioni del presente bando-disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 5-bis, D. Lgs. 36/2023, in sede di presentazione delle offerte gli operatori economici trasmettono il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale ex art. 24 del Codice, per tutte le finalità previste dal Codice e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare.

VI.1) Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **iscrizione alla C.C.I.A.A.** (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza di cui all'allegato II.11 del Codice per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- b) **Iscrizione** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico

Pagina 13 di 41

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 | PIANIFICAZIONE STRATEGICA | GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

S.U.A. | UFFICIO PROGETTAZIONE | UNI EN ISO 9001:2015 | Cert. 3913922

Progettazione e direzione lavori in ambito strutturale, architettonico ed impiantistico.

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione.

Redazione e gestione gare d'appalto.



ha la propria sede. Qualora il concorrente sia in attesa di iscrizione, detto requisito può essere assolto con idonea documentazione che comprovi l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco prima della scadenza del termine di partecipazione alla gara. Tale requisito è richiesto per le prestazioni in appalto relativamente alla categoria scorporata n. 2 "..." (oppure esclusa la categoria scorporata n. 2 "..."). Il possesso del requisito professionale predetto, essendo una condizione di qualificazione, deve essere necessariamente posseduto dal concorrente per essere ammesso alla procedura concorsuale, atteso che l'istituto dell'avvalimento non è applicabile a tale fattispecie. L'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nella white list è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

VI.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale

Costituiscono requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale:

- a) possesso della attestazione SOA per la Categoria OG3 – (STRADE) - Classe III-bis;

Ai fini della comprova, l'attestazione SOA è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, del medesimo Allegato.

A norma dell'art. 3 dell'Allegato II.12 del Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 69 del Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai fini del possesso della SOA e della qualificazione degli operatori economici si rinvia a quanto prescritto dal succitato Allegato II.12 al Codice.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorparabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorparabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Si precisa, comunque, che in caso di ricorso al subappalto qualificante il medesimo è consentito nei limiti indicati nella precedente pertinente SEZIONE.

VI.3) Indicazioni sui requisiti speciali dei Raggruppamenti di imprese, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 | PIANIFICAZIONE STRATEGICA | GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

S.U.A. | UFFICIO PROGETTAZIONE | UNI EN ISO 9001:2015 | Cert. 3913922

Progettazione e direzione lavori in ambito strutturale, architettonico ed impiantistico.

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione.

Redazione e gestione gare d'appalto.



- b) Il requisito relativo all'iscrizione alla white list deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo relativamente alle prestazioni che sono dagli stessi eseguite;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale

- a) il possesso della certificazione SOA per le Categorie € OG3 Classifica III bis deve essere soddisfatto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/aggregazione di retisti/GEIE anche da costituire, relativamente alle prestazioni che sono dagli stessi eseguite.

I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante-Amministrazione Provinciale che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 68, comma 20, del Codice oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

A norma dell'art. 68, comma 12, del Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al citato art. 68, possono raggruppare altre imprese (c.d. cooptate) qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nella presente lettera d'invito-disciplinare di gara, a condizione che la somma dei lavori attribuiti a queste ultime cumulativamente non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna cooptata sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12 al Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

VI.4) Indicazioni sui requisiti speciali nei Consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale

- a) il possesso della certificazione SOA per le Categorie **OG3 Classifica III bis** devono essere soddisfatti in conformità alle previsioni dell'art. 67 del Codice, così come modificato dal D. Lgs. 209/2024.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, comma 4, del Codice, i consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i



consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) ed e) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata, poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

SEZIONE VII AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104, del Codice, il concorrente, singolo, consorzio o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi da uno o più operatori economici ausiliari. A norma del comma 4, dell'art. 104, del Codice, l'avvalimento può essere utilizzata anche al solo fine di migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del Codice e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale; a tal fine, possono essere richiesti ad entrambi gli operatori economici chiarimenti e/o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un termine non prorogabile pari a giorni 10 (dieci).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dalla SEZIONE V e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui alla SEZIONE V oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della SUA o

Pagina 16 di 41

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 | PIANIFICAZIONE STRATEGICA | GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

S.U.A. | UFFICIO PROGETTAZIONE | UNI EN ISO 9001:2015 | Cert. 3913922

Progettazione e direzione lavori in ambito strutturale, architettonico ed impiantistico.

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione.

Redazione e gestione gare d'appalto.



dell'Amministrazione Provinciale, pena l'esclusione. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la SUA o l'Amministrazione Provinciale procede a segnalazione all'Autorità (ANAC) il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, comma 3, del Codice, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Il contratto, ai sensi del comma 8, dell'art. 104 del Codice, è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal presente documento.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 104, comma 1, del Codice deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto, il contratto di avvalimento non può sostanzialmente nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

SEZIONE VIII SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'articolo 119 del Codice, previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Nel rispetto del medesimo articolo, la cessione del contratto è nulla ed è, altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

I lavori subappaltabili sono esclusivamente i seguenti:

- quelli previsti per la categoria prevalente OG3 (STRADE) senza limiti d'importo ma comunque entro il limite del 49,99% dell'importo previsto per la medesima categoria.

Le predette restrizioni di subappalto sono altresì correlate all'esigenza dell'Amministrazione delegante di:

- rafforzare il controllo del luogo di lavoro per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- prevenire il rischio di infiltrazioni criminali atteso che il contesto territoriale ove eseguire l'appalto, da considerarsi in ambito esteso è caratterizzato da fenomeni delinquenziali di ordine storico, economico e sociale che favoriscono comportamenti di criminalità organizzata e, pertanto, vanno contrastati con adeguate misure di prevenzione e strumenti di dissuasione;
- rafforzare il controllo particolare circa la professionalità dell'operatore economico e l'adozione di specifiche misure tese a favorire l'unità esecutiva dell'opera attraverso il mantenimento, per tutte le fasi realizzative, di omogenee capacità imprenditoriali, tecnologiche e operative nonché l'interlocuzione diretta con il soggetto esecutore, evitando perciò eccessive frammentazioni dell'appalto e/o intermediazioni tra l'Amministrazione delegante e chi esegue effettivamente il lavoro, potenzialmente dannose per una prestazione a regola d'arte;
- considerare le specifiche caratteristiche dell'appalto di rilevante difficoltà tecnica e in particolar modo la natura altamente specialistica delle attività da svolgere nonché la complessità esecutiva delle opere (strutturali, impiantistiche, speciali) da realizzare per le quali sono richieste capacità e competenze professionali e imprenditoriali non comuni e/o componenti di particolare contenuto tecnologico.

In conformità all'art. 119, commi 2 e 2-bis, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.I del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia

Pagina 17 di 41

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 | PIANIFICAZIONE STRATEGICA | GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

S.U.A. | UFFICIO PROGETTAZIONE | UNI EN ISO 9001:2015 | Cert. 3913922

Progettazione e direzione lavori in ambito strutturale, architettonico ed impiantistico.

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione.

Redazione e gestione gare d'appalto.



di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. In tale ipotesi, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (*cd subappalto a cascata*) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali sono individuate nella seguente categoria di lavorazioni: OG3 cl. III-bis.

Per avvalersi del subappalto, il concorrente è tenuto a indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti percentuali e nei termini predetti, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice i consorzi stabili di cui agli artt. 65, comma 2), lettera b) e c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2), lettera b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 119 del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Provinciale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Amministrazione Provinciale corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi *nei soli casi previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice*.

SEZIONE IX

ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle clausole della presente sezione comporterà la **esclusione** dalla procedura di gara.

IX.1) Valutazione di impatto criminale

I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di Valutazione di Impatto Criminale di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di Attuazione della predetta Legge Regionale n°3 / 2007.

IX.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n° 3/2007

Il concorrente si obbliga, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute negli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007.

IX.3) Codice di comportamento - Piano triennale per la prevenzione della corruzione - Protocollo di legalità

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Provincia di Avellino e dell'Amministrazione Provinciale e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dei medesimi Enti, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e, ove esistente, del Protocollo di legalità sottoscritto con la competente Prefettura.

Il concorrente, in fase di partecipazione, ha l'onere di prendere visione integrale dei suddetti documenti pubblicati sul sito della Provincia di Avellino e dell'Amministrazione Provinciale di cui alla SEZIONE I. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di sottoscrivere detti documenti.

IX.4) Clausole relative al finanziamento



Nel caso in cui, *per qualunque motivo*, dovesse venir meno la disponibilità anche parziale delle somme necessarie per la realizzazione delle opere, in conformità con la fonte di finanziamento, il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalle Amministrazioni di cui alla SEZIONE I né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell'offerta.

Il concorrente dichiara, altresì, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sono comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore all'Amministrazione delegante secondo le regole previste dalla specifica linea di finanziamento.

SEZIONE X GARANZIA PROVVISORIA

Non dovuta ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice.

SEZIONE XI SOPRALLUOGO

Il sopralluogo delle aree oggetto di intervento è obbligatorio tenuto conto che ai fini dell'affidabilità delle offerte di gara, in relazione alla natura delle prestazioni in appalto, è necessario che le stesse siano formulate, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del Codice, soltanto a seguito di una visita *in loco* preordinata a conoscere lo stato di fatto del sito di lavoro e tutte le condizioni locali suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori nonché sulle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Considerato che i luoghi di lavoro sono liberamente accessibili e perciò non occorre la presenza di un assistente, il concorrente deve eseguire il sopralluogo in proprio e rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva di presa visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori da allegare alla domanda di partecipazione alla gara.

Detto sopralluogo è ad esclusiva cura del concorrente che ne attesta, in sede di offerta, l'avvenuto espletamento. In caso di mancata dichiarazione, il concorrente viene escluso dalla gara.

Non sono previsti sopralluoghi congiunti né il rilascio di attestazione da parte della stazione appaltante.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

SEZIONE XII PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Ai fini del pagamento, il CIG da indicare è **BD0B24958D**.

SEZIONE XIII MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 | PIANIFICAZIONE STRATEGICA | GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

S.U.A. | UFFICIO PROGETTAZIONE | UNI EN ISO 9001:2015 | Cert. 3913922

Progettazione e direzione lavori in ambito strutturale, architettonico ed impiantistico.

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione.

Redazione e gestione gare d'appalto.



Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà essere trasmessa telematicamente a mezzo della piattaforma TRASPARE su provinciaavellino.trasparenza.gov.it, nello spazio relativo alla presente procedura, secondo le modalità descritte nell'allegato documento "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0) e nei termini prescritti dal seguente timing di gara:

FASE	TIMING GARA	DATA	ORA LOCALE
-	Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	19/10/2026	10:00
0	Scadenza della gara - Creazione degli archivi informatici, firma digitale e termine ultimo perentorio di invio degli archivi informatici (amministrativo ed economico)	27/10/2026	09:00

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto alla SEZIONE I.4.

Le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la SUA, l'Amministrazione delegante ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

In ogni caso, il concorrente deve seguire le indicazioni e prescrizioni nonché regole tecniche/informatiche riportate nel predetto "ALLEGATO 0".

In ogni caso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice, le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nella lettera d'invito/disciplinare di gara o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Sono altresì esclusi i concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato.

XIII.1) Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nella SEZIONE I e nel "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta vincola, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

L' "OFFERTA" è composta dai seguenti archivi informatici:

- A. **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**
- B. **OFFERTA TECNICA;**
- C. **OFFERTA ECONOMICA.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 | PIANIFICAZIONE STRATEGICA | GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

S.U.A. | UFFICIO PROGETTAZIONE | UNI EN ISO 9001:2015 | Cert. 3913922

Progettazione e direzione lavori in ambito strutturale, architettonico ed impiantistico.

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione.

Redazione e gestione gare d'appalto.



- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati ovvero si uniforma alle indicazioni riportate nel "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0).

Per ogni ulteriore specifica in tema di modalità di partecipazione e funzionamento della Piattaforma si rinvia integralmente all'allegato "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0).

Le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la SUA, l'Amministrazione delegante ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla SUA tramite la Piattaforma così come riportati nella successiva SEZIONE Allegati.

Tutta la documentazione da produrre compresa quella da inserire nel FVOE deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità dell'offerta fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della SUA entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla SUA di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, La SUA comunica all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Detta operazione potrà essere svolta in Piattaforma tramite la funzionalità "RETTIFICA OFFERTA" come meglio precisato nel "Manuale operativo gara telematica" (ALLEGATO 0). Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

XIV

Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;



- la mancata produzione del contratto di avvalimento, , del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui alla SEZIONE IX della presente lettera d'invito-disciplinare di gara;
- non darà luogo all'esclusione dalla gara né all'attivazione del soccorso istruttorio la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà all'attivazione dell'iter per la regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo così come previsto dalla legge (art. 19 del DPR n°642 del 26/10/1972, come sostituito dall'art. 16 del DPR n°955 del 30/12/1982).

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La SUA può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta

SEZIONE XV

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la documentazione richiesta nel seguito, secondo le precise indicazioni contenute nell'ALLEGATO 0. Si precisa che la documentazione contenuta nella stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE e dichiarazioni integrative;
- 3) Copia contributo ANAC
- 4) documentazione in caso di avvalimento di cui alla SEZIONE 15.3;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui alla SEZIONE 15.4;
- 6) Autodichiarazione di presa visione dei luoghi (SOPRALLUOGO AUTONOMO);
- 7) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

XV.1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione alla gara è redatta secondo all'allegato MODELLO 1. Nel caso in cui non venga utilizzato il MODELLO 1 è necessario che vengano dichiarati tutti gli elementi riportati nel medesimo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 | PIANIFICAZIONE STRATEGICA | GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

S.U.A. | UFFICIO PROGETTAZIONE | UNI EN ISO 9001:2015 | Cert. 3913922

Progettazione e direzione lavori in ambito strutturale, architettonico ed impiantistico.

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione.

Redazione e gestione gare d'appalto.



- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera d'invito-disciplinare di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera d'invito-disciplinare di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera d'invito-disciplinare di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla SUA e all'Amministrazione Provinciale la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio.
Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dall'Amministrazione Provinciale o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- assumere gli impegni di cui all'art. 102, comma 1, del Codice, e precisamente:
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati alla SEZIONE IX;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, dal protocollo di legalità, dal PTCT adottato dall'Amministrazione Provinciale indicati alla precedente SEZIONE V e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscriverli e ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del



Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui alla SEZIONE 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. E' consentito il ricorso alle esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

DGUE (Modello 2), preferibilmente in formato nativo digitale, reso e sottoscritto:

- dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- in caso di avvalimento, deve essere prodotto da ciascuna impresa ausiliaria;
- in caso di imprese cooptate, dalle medesime.

L'operatore economico potrà compilare il DGUE, messo a disposizione dalla SUA tra gli atti di gara in formato pdf, di



cui alla Determina n. 164/2023 dell'AGID. Per la compilazione si rinvia a quanto precisato nel Comunicato datato 11/07/2023 dell'AGID ad oggetto "Comunicato riguardante l'aggiornamento della "Tassonomia di riferimento dei criteri", che correda le "Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT" del 31 luglio 2021." disponibile al seguente link <https://www.shorturl.at/shortener.php> . Per la compilazione si rinvia a quanto precisato nella nota prot. 6212 del 30/06/2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad oggetto "Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" disponibile al seguente link <https://shorturl.at/hjwC9>

Il DGUE deve essere riferito a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 indicando il nominativo e dati anagrafici compreso il Codice Fiscale dei singoli soggetti. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 94, commi 1, 2, e art. 98, co. 3, lett. f), del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità ovvero firmando digitalmente.

Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e al DGUE (Modello 2bis) in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 2BIS. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III "MOTIVI DI ESCLUSIONE";

Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

Attestazione SOA I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere

Oppure

Dichiarazione Sostitutiva, ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, relativa/e al possesso dell'attestazione di qualificazione con le seguenti indicazioni minime:

- denominazione della SOA;
- numero dell'attestazione;
- data rilascio;
- data scadenza triennale e quinquennale;
- categorie e classifiche;
- estremi della certificazione di qualità;
- nome/i e Codice Fiscale/i del/i rappresentante/i legale/i e dei direttore/i tecnico/i

per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021).

Autodichiarazione di presa visione dei luoghi (sopralluogo autonomo);

XV.2) Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d. lgs. n. 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.



XV.3) Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del codice (Modello 3);
- 2) il contratto di avvalimento;

XV.4) Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, recanti l'elencazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. dichiarazione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dell'offerta economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", la SUA, nel tramite del RdP e del RUP, segnalerà il fatto (oltre che all'A.N.A.C.) all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità ci si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Ci si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

SEZIONE XVI OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la documentazione richiesta nel seguito, secondo le precise indicazioni contenute nell'ALLEGATO 0, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste alla precedente SEZIONE XV.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- A. relazione tecnica composta dai fascicoli e dagli elaborati indicati nel seguito;
- B. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti;
- C. eventuale dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;
- D. in caso di diniego dell'accesso agli atti, dichiarazione circa i motivi del diniego e relazione tecnica adeguatamente oscurata.

Si rammenta, *infine*, che qualsiasi documentazione non meramente di natura progettuale venga prodotta a sostegno della propria offerta tecnica dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di copia conforme all'originale resa secondo legge trovando, comunque, applicazione le sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e dall'art. 96, comma 15, del Codice.

A. La relazione tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui alla successiva SEZIONE XVIII.1 i seguenti elementi preferibilmente riuniti in un unico file:

- **Un Fascicolo** composto da massimo 8 (otto) pagine formato A4 (copertina e sommario esclusi), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario per la completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio A.1;
- **Un Fascicolo** composto da massimo 8 (otto) pagine formato A4 (copertina e sommario esclusi), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario per la completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio A.2;
- **Un Fascicolo** composto da massimo 15 (quindici) pagine formato A4 (copertina e sommario esclusi), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario per la completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio B.1;
- **Un Fascicolo** composto da massimo 15 (quindici) pagine formato A4 (copertina e sommario esclusi), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario per la completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio B.2;
- **Un Fascicolo** composto da massimo 15 (quindici) pagine formato A4 (copertina e sommario esclusi), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario per la completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio B.3;
- **Un Fascicolo** composto da massimo 8 (otto) pagine formato A4 (copertina e sommario esclusi), contenente la relazione e/o le schede tecniche dei materiali e/o i grafici e gli schizzi e/o le voci di capitolato e quant'altro ritenuto necessario per la completa esplicazione della proposta migliorativa, relativamente al sub criterio C.1;
- **Dichiarazione relativa al possesso della certificazione** (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009 e/o UNI EN ISO 14001 in uno con la/e copia/e conferme/i della/e medesima/e (sub criterio C.2);



- **Un elaborato grafico facoltativo**, di formato massimo A0, contenente piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, foto rendering e quant'altro ritenuto utile per illustrare al meglio la proposta migliorativa;
- **Computo Metrico (senza prezzi)**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportati solo le opere previste nelle migliori proposte;
- **Computo Metrico Globale (senza prezzi)**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliori, portando in detrazione le opere progettuali eventualmente sostituite o migliorate.
- **Quadro Comparativo (senza prezzi)**, nel quale dovranno essere riportate sia le quantità delle opere originarie che quelle proposte come migliorie.

Nei fascicoli ciascuna pagina formato A4 deve contenere non più di 40 (quaranta) righe con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti. Occorre precisare, tuttavia, che tale limitazione rappresenta una mera indicazione ai concorrenti e non può costituire causa di esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

I sopraelencati documenti, formanti la proposta del concorrente, costituiranno la componente dell'offerta sulla quale la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui alla successiva pertinente SEZIONE del presente bando-disciplinare di gara.

Gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno obbligazioni contrattuali ed il loro mancato rispetto in fase esecutiva comporterà l'incameramento, anche parziale, della polizza e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

Il concorrente con la presentazione dell'offerta assume l'obbligo di adeguare a proprie cure e spese tutti gli elaborati progettuali interessati dalle migliori proposte, se ritenuto necessario dal RUP e su richiesta di quest'ultimo.

Si precisa che:

- le eventuali proposte di migliorie e/o integrative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per l'Amministrazione delegante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato; in tutti i casi così definiti, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a 0 (zero). In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, l'Amministrazione delegante non terrà affatto conto della proposta progettuale migliorativa/integrativa e, quindi, il progetto esecutivo predisposto posto a base d'asta costituirà il "progetto di contratto";
- in relazione alla presenza di eventuali files danneggiati e/o comunque non leggibili con i normali software in dotazione se relativi al singolo subcriterio la stessa non costituisce motivo di esclusione ma determina la mancata attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione; in tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, l'Amministrazione delegante non terrà affatto conto della proposta progettuale migliorativa/integrativa e, quindi, il progetto esecutivo predisposto posto a base d'asta costituirà il "progetto di contratto";
- in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli elaborati progettuali dell'offerta tecnica redatti dal concorrente saranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati; la relativa progettazione esecutiva che verrà così a formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall'Amministrazione delegante, rappresenterà il "progetto di contratto", rispetto al quale il concorrente assumerà la propria esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, avendo egli stesso effettuato, in sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione del progetto redatto dall'Amministrazione delegante;
- nessun compenso spetta agli operatori economici offerenti per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, onere e prestazione che si sono resi necessari al fine della formulazione dell'offerta, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Amministrazione delegante;
- le lavorazioni e le forniture delle proposte migliorative al progetto posto a base di gara di cui alla succitata relazione tecnica saranno comprese tra le opere da computare;
- le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della vigente disciplina legislativa e regolamentare e costituiranno integrazioni alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara;
- il concorrente assume l'onere di ingegnerizzazione dell'intero progetto relativamente ai miglioramenti proposti a livello esecutivo, comprensivi anche dell'aggiornamento ed adeguamento del PSC;



- il computo metrico, il computo metrico globale ed il quadro comparativo non estimativi vanno redatti con riferimento all'intero appalto, non suddivisi per sub criteri.

Le proposte migliorative, successivamente all'aggiudicazione, dovranno essere corredate della progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica e di ogni eventuale autorizzazione da parte di altre amministrazioni sovra comunali se dovute.

Si precisa che:

- nessun onere di progettazione, allaccio e funzionamento o di qualunque altro costo verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate, svincolando l'amministrazione da eventuali richieste economiche;
- le proposte migliorative – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione tecnica deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta economica presentata o che possa palesarne o anticiparne i contenuti.

B. In caso di avalimento premiale, contratto di avalimento nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti così come identificate nella documentazione amministrativa.

C. Allineandosi con quanto previsto dal Bando tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato alla SEZIONE III inserisce **la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL** a corredo dell'offerta tecnica. Si invita l'operatore economico a non anticipare nessun elemento dell'offerta economica. Ai fini di indicazioni pratiche si rinvia a quanto precisato in tema di equivalenza dei CCNL nella nota illustrativa al succitato Bando tipo n. 1/2023.

D. Si rammenta che nel caso in cui non si consenta all'accesso della propria offerta tecnica e necessario produrre, altresì, allegare una **dichiarazione** (modello AA) firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della SUA di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali, come meglio precisato nella relativa **SEZIONE – ACCESSO AGLI ATTI**.

SEZIONE XVII OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la documentazione richiesta nel seguito, secondo le precise indicazioni contenute nell'ALLEGATO 0.

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione i seguenti documenti:

- **Offerta economica, a pena di esclusione**, redatta in lingua italiana e predisposta secondo il MODELLO B allegato al presente bando-disciplinare di gara, sottoscritto con firma digitale. **L'offerta economica riporta il ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara** comprensivo dei costi della manodopera per un totale di **€ 1.265.000,50** al netto degli oneri della sicurezza, indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso offerto indicato in lettere e non sarà ammessa alcuna rettifica ai valori offerti non essendo considerato errore materiale. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Allineandosi con quanto previsto dal Bando tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, così come precisato nella nota illustrativa al citato Bando tipo, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso.



A pena di esclusione, il concorrente deve indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. Si precisa che:

- a) Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione;
- b) In tema di costi della manodopera, in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati nel presente bando-disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Tenuto conto di quanto previsto dal Bando tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 al fine, al fine di accelerare i tempi dell'aggiudicazione, l'operatore economico allega, altresì:
 - nel caso in cui applichi un CCNL differente da quello indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele e apposita documentazione a supporto ai sensi dell'art. 11, del codice;
 - relazione con la quale il concorrente illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, comma 1, del Codice.

Si precisa, inoltre, che l'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di **esclusione**.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre cifre decimali. In caso di offerte con **quattro** o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla **terza cifra decimale** qualunque sia il valore della **quarta**. Nel caso di ribasso con meno di **tre** cifre decimali, le cifre mancanti saranno considerate pari a **zero**.

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente e congiuntamente, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 65 del Codice.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, **a pena di esclusione**, anche dalle eventuali imprese cooptate.

SEZIONE XVIII CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, *ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice*.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

XVIII.1) Criteri di valutazione dell'offerta

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata *ai sensi dell'art. 50 del Codice*. In particolare, sono stabiliti i seguenti elementi qualitativi e quantitativi di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi massimi:

- la qualità, che comprende il miglioramento della qualità e della funzionalità dell'opera, il minor costo di utilizzo e di manutenzione, la migliore organizzazione e sicurezza del cantiere;
- ribasso percentuale unico.



Si precisa che, in ogni caso, le offerte devono soddisfare i requisiti minimi in termini quantitativi e qualitativi già prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto e devono essere conformi a quanto prescritto dai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto n. 256 del 23/06/2022 e successive integrazioni del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica consultabili liberamente al seguente link <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Criterio	Descrizione del criterio	Sub criterio	Punti D max	Punti Q max	Punti T max	Punteggio massimo del criterio
A	Valore tecnico, funzionale ed estetico delle migliori proposte alle opere progettate. Adeguatazza delle metodologie costruttive specifiche proposte. Soluzioni e/o utilizzazione di materiali finalizzati a migliorare le caratteristiche, la durabilità e la manutenzione delle opere.	A.1 Miglioramento della raccolta e drenaggio delle acque superficiali delle aree di intervento, miglioramento cunette e accessori stradali sui percorsi in progetto e le intersezioni (rotatorie/incroci) con altra viabilità di raccordo. Interventi per l'aumento della sicurezza - Miglioramento della sicurezza dell'utenza debole e della fruibilità pedonale mediante il miglioramento della continuità, leggibilità e sicurezza dei percorsi pedonali esistenti, l'eliminazione o riduzione di dislivelli, ostacoli, restringimenti, interruzioni o situazioni di potenziale pericolo, sistemazione, adeguamento e razionalizzazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali, ove coerenti con il progetto posto a base di gara e funzionali all'incremento della sicurezza	30			75
		A.2 Soluzioni integrative e migliorative per la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale con particolare attenzione alle opere di messa in sicurezza (guardrail per strade periurbane), rotatorie e dossi rallentatori. Impianti ed interventi atti ad aumentare la qualità e funzionalità per la fase esecutiva dell'opera e l'efficienza energetica della Pubblica Illuminazione, messa in sicurezza o razionalizzazione dei sottoservizi esistenti (reti idriche, fognarie, elettriche, gas, telecomunicazioni) interferenti con gli interventi previsti, al fine di prevenire futuri scavi e ripristini sulla pavimentazione di nuova realizzazione, in coerenza con i principi	35			
		A.3 Tipologia di materiali di qualità superiore ed innovativi per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alle opere sulle strade e di arredo urbano.	10			
B	Manutenzione e gestione dell'opera. Programmazione delle lavorazioni.	B.1 Miglioramento delle caratteristiche dei materiali nel rispetto dei CAM obbligatori.	4			8
		B.2 Miglioramento dell'inserimento ambientale delle opere tenuto in debito conto della loro durata e riduzione delle azioni di manutenzione soprattutto nelle aree extraurbane;	4			



C	Proposte migliorative tese alla mitigazione ambientale e/o eco sostenibilità dell'intervento	C.1 <i>Proposte migliorative tese alla mitigazione ambientale e/o eco sostenibilità dell'intervento. Predisposizione di una proposta dettagliata di cantierizzazione, articolata nelle varie fasi e sotto-fasi dell'intervento costituita da proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara, tale da minimizzazione l'impatto delle fasi esecutive del cantiere sul traffico veicolare, con una proposta di Lyout di cantiere migliorativa della sicurezza dei lavoratori e della circolazione;</i>	5			5
D	Certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	<i>È attribuito un punteggio premiale all'operatore economico che, alla data di presentazione dell'offerta, sia in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice, attestata dalla certificazione UNI/PdR 125:2022.</i>	2			2
E	Offerta Economica (ribasso)					10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE						100

TABELLA 1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE

VXIII.2) Valutazione delle offerte – Metodo di calcolo dei punteggi totali di attribuzione del coefficiente per il calcolo dei punteggi dell'offerta tecnica ed economica

I punteggi saranno attribuiti da una commissione di gara, nominata secondo le modalità di cui all'art. 51 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui alla precedente tabella, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Le modalità di attribuzione dei coefficienti C_{xi} da 0 a 1, a ciascun elemento di valutazione ed i criteri motivazionali adottati dalla Commissione, sono indicati nelle successive tabelle 2 e 3.

Criterio	Descrizione del criterio	Sub criterio	Modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica ed economica
A	Valore tecnico, funzionale ed estetico delle migliori proposte alle opere progettate. Adeguatezza delle metodologie costruttive specifiche proposte. Soluzioni e/o utilizzazione di materiali finalizzati a migliorare le caratteristiche, la durabilità e la manutenzione delle opere.	A1 A2 A3	La commissione, nel caso in cui le offerte da valutare siano superiori a tre, procederà per ciascun sub criterio all'assegnazione dei coefficienti attraverso il confronto a coppie tra le offerte esaminate (rif. per la sola corretta applicazione del metodo: ANAC – ex Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. b). Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio (rif. per la sola corretta applicazione del metodo: ANAC – ex Linee Guida n. 2, paragrafo V, punto 1.): si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto. Nel caso in cui le offerte da valutare siano uguali o inferiori a tre, la commissione procederà all'assegnazione per ciascun sub criterio attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (rif.: per la sola corretta applicazione del metodo: ANAC – ex Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. a) sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento e secondo la seguente tabella:



			<table><tr><th>GIUDIZIO SULL’OFFERTA</th><th>COEFFICIENTE</th></tr><tr><td>Eccellente</td><td>0,91 ÷ 1,00</td></tr><tr><td>Ottima</td><td>0,81 ÷ 0,90</td></tr><tr><td>Distinta</td><td>0,71 ÷ 0,80</td></tr><tr><td>Buona</td><td>0,61 ÷ 0,70</td></tr><tr><td>Sufficiente</td><td>0,51 ÷ 0,60</td></tr><tr><td>Scarsa</td><td>0,31 ÷ 0,50</td></tr><tr><td>Insufficiente</td><td>0,01 ÷ 0,30</td></tr><tr><td>Gravemente insufficiente</td><td>0,00</td></tr></table> Il coefficiente intermedio del subcriterio si ottiene, pertanto, come media dei coefficienti assegnati discrezionalmente da ciascun commissario. Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà attribuito il coefficiente “1”. Per l’assegnazione del coefficiente da assegnare ai restanti concorrenti si procederà riparametrando e rapportando all’unità in maniera proporzionale le medie conseguite con la seguente formula: $V_{Ni}= M_{Ni}/ M_{Nimax}$ dove - V_{Ni}=coefficiente da assegnare al concorrente i-esimo relativo al subcriterio n-esimo, variabile da zero ad uno - M_{Ni} = media ottenuta sommando i coefficienti attribuiti dai commissari al concorrente i-esimo relativo al subcriterio n-esimo e dividendo per 3 - M_{Nimax}= la media più alta tra le M_{Ni} Il punteggio finale per ciascun concorrente e subcriterio sarà ottenuto moltiplicando $V_{Ni} * P_N$ che è il peso massimo di ciascun subcriterio.	GIUDIZIO SULL’OFFERTA	COEFFICIENTE	Eccellente	0,91 ÷ 1,00	Ottima	0,81 ÷ 0,90	Distinta	0,71 ÷ 0,80	Buona	0,61 ÷ 0,70	Sufficiente	0,51 ÷ 0,60	Scarsa	0,31 ÷ 0,50	Insufficiente	0,01 ÷ 0,30	Gravemente insufficiente	0,00
GIUDIZIO SULL’OFFERTA	COEFFICIENTE																				
Eccellente	0,91 ÷ 1,00																				
Ottima	0,81 ÷ 0,90																				
Distinta	0,71 ÷ 0,80																				
Buona	0,61 ÷ 0,70																				
Sufficiente	0,51 ÷ 0,60																				
Scarsa	0,31 ÷ 0,50																				
Insufficiente	0,01 ÷ 0,30																				
Gravemente insufficiente	0,00																				
B	Manutenzione e gestione dell’opera. Programmazione delle lavorazioni.	B.1 B.2	La commissione, <u>nel caso in cui le offerte da valutare siano superiori a tre</u>, procederà per ciascun sub criterio all’assegnazione dei coefficienti attraverso il confronto a coppie tra le offerte esaminate (rif. per la sola corretta applicazione del metodo: ANAC – ex Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. b). Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio (rif. per la sola corretta applicazione del metodo: ANAC – ex Linee Guida n. 2, paragrafo V, punto 1.): si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto. Nel caso in cui le offerte da valutare siano uguali o inferiori a tre, la commissione procederà all’assegnazione per ciascun sub criterio attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (rif.: per la sola corretta applicazione del metodo: ANAC – ex Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. a) sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento e secondo la seguente tabella: <table><tr><th>GIUDIZIO SULL’OFFERTA</th><th>COEFFICIENTE</th></tr><tr><td>Eccellente</td><td>0,91 ÷ 1,00</td></tr><tr><td>Ottima</td><td>0,81 ÷ 0,90</td></tr><tr><td>Distinta</td><td>0,71 ÷ 0,80</td></tr><tr><td>Buona</td><td>0,61 ÷ 0,70</td></tr><tr><td>Sufficiente</td><td>0,51 ÷ 0,60</td></tr><tr><td>Scarsa</td><td>0,31 ÷ 0,50</td></tr><tr><td>Insufficiente</td><td>0,01 ÷ 0,30</td></tr><tr><td>Gravemente insufficiente</td><td>0,00</td></tr></table> Il coefficiente intermedio del subcriterio si ottiene, pertanto, come media dei coefficienti assegnati discrezionalmente da ciascun commissario. Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà attribuito il coefficiente “1”. Per l’assegnazione del coefficiente da assegnare ai restanti concorrenti si procederà riparametrando e rapportando all’unità in maniera proporzionale le medie conseguite con la seguente formula: $V_{Ni}= M_{Ni}/ M_{Nimax}$ dove - V_{Ni}=coefficiente da assegnare al concorrente i-esimo relativo al subcriterio n-esimo, variabile da zero ad uno - M_{Ni} = media ottenuta sommando i coefficienti attribuiti dai commissari al concorrente i-esimo relativo al subcriterio n-esimo e dividendo per 3 - M_{Nimax}= la media più alta tra le M_{Ni} Il punteggio finale per ciascun concorrente e subcriterio sarà ottenuto moltiplicando $V_{Ni} * P_N$ che è il peso massimo di ciascun subcriterio.	GIUDIZIO SULL’OFFERTA	COEFFICIENTE	Eccellente	0,91 ÷ 1,00	Ottima	0,81 ÷ 0,90	Distinta	0,71 ÷ 0,80	Buona	0,61 ÷ 0,70	Sufficiente	0,51 ÷ 0,60	Scarsa	0,31 ÷ 0,50	Insufficiente	0,01 ÷ 0,30	Gravemente insufficiente	0,00
GIUDIZIO SULL’OFFERTA	COEFFICIENTE																				
Eccellente	0,91 ÷ 1,00																				
Ottima	0,81 ÷ 0,90																				
Distinta	0,71 ÷ 0,80																				
Buona	0,61 ÷ 0,70																				
Sufficiente	0,51 ÷ 0,60																				
Scarsa	0,31 ÷ 0,50																				
Insufficiente	0,01 ÷ 0,30																				
Gravemente insufficiente	0,00																				
C	Proposte migliorative	C.1	La commissione, <u>nel caso in cui le offerte da valutare siano superiori a tre</u> , procederà per																		



	tese alla mitigazione ambientale e/o eco sostenibilità dell'intervento		ciascun sub criterio all'assegnazione dei coefficienti attraverso il confronto a coppie tra le offerte esaminate (rif. per la sola corretta applicazione del metodo: ANAC – ex Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. b). Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio (rif. per la sola corretta applicazione del metodo: ANAC – ex Linee Guida n. 2, paragrafo V, punto 1.): si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto. Nel caso in cui le offerte da valutare siano uguali o inferiori a tre, la commissione procederà all'assegnazione per ciascun sub criterio attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (rif.: per la sola corretta applicazione del metodo: ANAC – ex Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. a) sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento e secondo la seguente tabella: <table><tr><th>GIUDIZIO SULL'OFFERTA</th><th>COEFFICIENTE</th></tr><tr><td>Eccellente</td><td>0,91 ÷ 1,00</td></tr><tr><td>Ottima</td><td>0,81 ÷ 0,90</td></tr><tr><td>Distinta</td><td>0,71 ÷ 0,80</td></tr><tr><td>Buona</td><td>0,61 ÷ 0,70</td></tr><tr><td>Sufficiente</td><td>0,51 ÷ 0,60</td></tr><tr><td>Scarsa</td><td>0,31 ÷ 0,50</td></tr><tr><td>Insufficiente</td><td>0,01 ÷ 0,30</td></tr><tr><td>Gravemente insufficiente</td><td>0,00</td></tr></table> Il coefficiente intermedio del subcriterio si ottiene, pertanto, come media dei coefficienti assegnati discrezionalmente da ciascun commissario. Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà attribuito il coefficiente "1". Per l'assegnazione del coefficiente da assegnare ai restanti concorrenti si procederà riparametrando e rapportando all'unità in maniera proporzionale le medie conseguite con la seguente formula: $V_{Ni}= M_{Ni}/ M_{Nimax}$ dove - V_{Ni}=coefficiente da assegnare al concorrente i-esimo relativo al subcriterio n-esimo, variabile da zero ad uno - M_{Ni} = media ottenuta sommando i coefficienti attribuiti dai commissari al concorrente i-esimo relativo al subcriterio n-esimo e dividendo per 3 - M_{Nimax}= la media più alta tra le M_{Ni} Il punteggio finale per ciascun concorrente e subcriterio sarà ottenuto moltiplicando $V_{Ni} * P_N$ che è il peso massimo di ciascun subcriterio.	GIUDIZIO SULL'OFFERTA	COEFFICIENTE	Eccellente	0,91 ÷ 1,00	Ottima	0,81 ÷ 0,90	Distinta	0,71 ÷ 0,80	Buona	0,61 ÷ 0,70	Sufficiente	0,51 ÷ 0,60	Scarsa	0,31 ÷ 0,50	Insufficiente	0,01 ÷ 0,30	Gravemente insufficiente	0,00
GIUDIZIO SULL'OFFERTA	COEFFICIENTE																				
Eccellente	0,91 ÷ 1,00																				
Ottima	0,81 ÷ 0,90																				
Distinta	0,71 ÷ 0,80																				
Buona	0,61 ÷ 0,70																				
Sufficiente	0,51 ÷ 0,60																				
Scarsa	0,31 ÷ 0,50																				
Insufficiente	0,01 ÷ 0,30																				
Gravemente insufficiente	0,00																				
D	Certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022	D.1	La commissione, nel caso in cui le offerte da valutare siano superiori a tre, procederà per ciascun sub criterio all'assegnazione dei coefficienti attraverso il confronto a coppie tra le offerte esaminate (rif. per la sola corretta applicazione del metodo: ANAC – ex Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. b). Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio (rif. per la sola corretta applicazione del metodo: ANAC – ex Linee Guida n. 2, paragrafo V, punto 1.): si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto. Nel caso in cui le offerte da valutare siano uguali o inferiori a tre, la commissione procederà all'assegnazione per ciascun sub criterio attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (rif.: per la sola corretta applicazione del metodo: ANAC – ex Linee Guida n. 2, paragrafo V, lett. a) sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento e secondo la seguente tabella: <table><tr><th>GIUDIZIO SULL'OFFERTA</th><th>COEFFICIENTE</th></tr><tr><td>Eccellente</td><td>0,91 ÷ 1,00</td></tr><tr><td>Ottima</td><td>0,81 ÷ 0,90</td></tr><tr><td>Distinta</td><td>0,71 ÷ 0,80</td></tr><tr><td>Buona</td><td>0,61 ÷ 0,70</td></tr><tr><td>Sufficiente</td><td>0,51 ÷ 0,60</td></tr><tr><td>Scarsa</td><td>0,31 ÷ 0,50</td></tr><tr><td>Insufficiente</td><td>0,01 ÷ 0,30</td></tr><tr><td>Gravemente insufficiente</td><td>0,00</td></tr></table> Il coefficiente intermedio del subcriterio si ottiene, pertanto, come media dei coefficienti	GIUDIZIO SULL'OFFERTA	COEFFICIENTE	Eccellente	0,91 ÷ 1,00	Ottima	0,81 ÷ 0,90	Distinta	0,71 ÷ 0,80	Buona	0,61 ÷ 0,70	Sufficiente	0,51 ÷ 0,60	Scarsa	0,31 ÷ 0,50	Insufficiente	0,01 ÷ 0,30	Gravemente insufficiente	0,00
GIUDIZIO SULL'OFFERTA	COEFFICIENTE																				
Eccellente	0,91 ÷ 1,00																				
Ottima	0,81 ÷ 0,90																				
Distinta	0,71 ÷ 0,80																				
Buona	0,61 ÷ 0,70																				
Sufficiente	0,51 ÷ 0,60																				
Scarsa	0,31 ÷ 0,50																				
Insufficiente	0,01 ÷ 0,30																				
Gravemente insufficiente	0,00																				



		assegnati discrezionalmente da ciascun commissario. Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà attribuito il coefficiente "1". Per l'assegnazione del coefficiente da assegnare ai restanti concorrenti si procederà riparametrando e rapportando all'unità in maniera proporzionale le medie conseguite con la seguente formula: $V_{Ni} = M_{Ni} / M_{Nimax}$ dove - V_{Ni} = coefficiente da assegnare al concorrente i-esimo relativo al subcriterio n-esimo, variabile da zero ad uno - M_{Ni} = media ottenuta sommando i coefficienti attribuiti dai commissari al concorrente i-esimo relativo al subcriterio n-esimo e dividendo per 3 - M_{Nimax} = la media più alta tra le M_{Ni} Il punteggio finale per ciascun concorrente e subcriterio sarà ottenuto moltiplicando $V_{Ni} * P_N$ che è il peso massimo di ciascun subcriterio.
E	Ribasso percentuale unico	$V_i = R_i / R_{max}$ dove - V_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; - R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; - R_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente Il coefficiente V_i andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

TABELLA 2 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI

Criterio	Descrizione del criterio	Sub criterio	Criteri motivazionali
Per tutti i criteri qualitativi	A B C D	A1 A2 A3 B1 B2 C1 D1	Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate, rispettivamente, in ragione di: - concretezza, attinenza, efficacia e della, più o meno, realizzabilità delle soluzioni migliorative e/o integrative formulate; - completezza, definizione e chiarezza degli elaborati proposti, con gli opportuni richiami normativi, ricavabile dal livello della definizione grafica, contabile e documentale delle proposte presentate; - innovazione ovvero le proposte devono essere connotate di originalità in relazione al progetto e, se possibile, in relazione al mercato degli appalti del settore; - specificità nel senso che le proposte migliorative / integrative siano state elaborate appositamente per l'appalto in corso e non siano proposte "standard"; - qualità complessiva delle soluzioni proposte; - modifiche progettuali migliorative e innovative più vantaggiose in termini di qualità ed efficienza; - utilizzo di prodotti a elevato livello di rendimento, funzionalità e durabilità specificandone le differenze con quelli previsti in progetto; - utilizzo di prodotti di migliori qualità e prestazioni (anche certificati da organismi accreditati) e con minori costi di esercizio e di manutenzione; - vantaggi qualitativi derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte, anche in rapporto all'analisi costi-benefici; - utilizzo di prodotti conformi ai requisiti ambientali ed etichette ecologiche di cui ai CAM vigenti secondo il Piano d'azione nazionale per il GPP (PAN GPP). Sono presunti conformi i prodotti in possesso delle eco-etichettature o delle certificazioni previste dalla legge di settore; - impiego di processi di bioedilizia o ecosostenibili, comportanti un minore consumo di risorse non rinnovabili; - migliore piano di azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri, per il controllo dell'erosione e delle sedimentazioni per le attività di cantiere e per la gestione dei rifiuti e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere; - migliore concezione organizzativa, della struttura tecnico-organizzativa e delle fasi di lavorazione che il concorrente intenda adottare e sviluppare per la sicurezza nei luoghi di lavoro; - efficace organizzazione operativa del cantiere stesso; - migliore coerenza con il PSC di progetto; - migliori garanzie di sicurezza in termini di esecutività e modalità realizzative dei lavori; - migliore organizzazione operativa di cantiere, al fine di minimizzare i "livelli di disturbo" delle attività circostanti e dei cittadini e ridurre l'impatto ambientale determinato dall'impianto del cantiere; - migliore comfort per i lavoratori ovvero migliori misure per l'umanizzazione del luogo di lavoro. Non verranno prese in considerazione le proposte e migliorie non conformi o che discordino significativamente dagli indirizzi progettuali e che non abbiano una diretta attinenza con la logica progettuale, ovvero che riguardino opere aggiuntive, ovvero che comportino la necessità di ottenere ulteriori pareri e autorizzazioni. Si rappresenta che le soluzioni proposte dal concorrente possono riguardare anche più criteri, se soddisfano contemporaneamente le specifiche dettate nel singolo criterio di valutazione.

TABELLA 3 - CRITERI MOTIVAZIONALI



I criteri di calcolo saranno effettuati con arrotondamento alla seconda cifra decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque per ciascuna operazione effettuata per criterio e sub-criterio nonché per ciascun coefficiente provvisorio e definitivo di cui alla Tabella 2. Detta regola sarà applicata sia per il calcolo del punteggio da attribuire a ciascuna offerta economica sia per il calcolo del punteggio totale da assegnare all'offerta.

I criteri di calcolo saranno effettuati con arrotondamento alla seconda cifra decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque per ciascuna operazione effettuata per criterio e sub-criterio nonché per ciascun coefficiente provvisorio e definitivo di cui alla Tabella 2. Detta regola sarà applicata sia per il calcolo del punteggio da attribuire a ciascuna offerta economica sia per il calcolo del punteggio totale da assegnare all'offerta

VXIII.3) Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che, *avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura*, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto di quanto previsto nella presente SEZIONE. In ogni caso, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando- disciplinare di gara; il calcolo di cui al precedente periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia superiore a tre in mancanza vale quanto precisato nel seguito. Ci si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice.

Ai sensi dell'art. 124 del Codice, l'Amministrazione delegante, *fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo*, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori in parola se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

SEZIONE XIX COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione della documentazione amministrativa è effettuata normalmente da un seggio di gara anche monocratico composto abitualmente dal responsabile del procedimento presso la SUA, da personale della SUA ed eventualmente dell'Amministrazione delegante.

La valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico è effettuata da una commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell'art. 51 e 93 del Codice. La nomina avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la stessa è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto nonché nella contrattualistica pubblica. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. Ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice, il RUP può partecipare alla commissione giudicatrice.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.



Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

SEZIONE XX SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **27/10/2026**, alle ore **09:15**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma entro le 24 ore prima della data fissata, stante le modalità totalmente telematiche di espletamento della stessa.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia ed infine alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria nonché degli operatori successivamente collocati in graduatoria sino alla quinta posizione (allorquando presenti).

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute può essere garantita mediante streaming della stessa che avviene mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta pubblica.

In particolare, ciascun operatore, che ha presentato un'offerta, potrà visionare la diretta streaming al seguente link:



<https://suaprovinciaavellino.traspere.com/employees/tenders?filtered=1> cliccando la relativa icona disponibile contestualmente all'avvio delle operazioni di gara.

Chiunque altri fosse interessato alle operazioni di gara potrà seguire le stesse collegandosi alla piattaforma e cliccando la relativa icona disponibile contestualmente all'avvio  delle operazioni di gara, previa identificazione.

SEZIONE XXI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Responsabile della Procedura di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile della Procedura di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della SUA, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi a seguito della valutazione della documentazione amministrativa.

SEZIONE XXII

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 | PIANIFICAZIONE STRATEGICA | GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

S.U.A. | UFFICIO PROGETTAZIONE | UNI EN ISO 9001:2015 | Cert. 3913922

Progettazione e direzione lavori in ambito strutturale, architettonico ed impiantistico.

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione.

Redazione e gestione gare d'appalto.



VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE ed ECONOMICHE

Il Responsabile della Procedura di gara, *nella medesima seduta pubblica della valutazione della documentazione amministrativa o in una successiva in caso di attivazione del soccorso istruttorio da comunicarsi tramite piattaforma*, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti nel presente bando-disciplinare di gara per ciascun concorrente ammesso alla presente fase di gara.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato all'articolo 108 del Codice.

Il valore della soglia di anomalia sarà arrotondato alla **quarta cifra decimale**.

Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia così individuata. L'esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.

La congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata secondo il METODO A di cui all'Allegato II.2 del Codice selezionato in fase di valutazione delle offerte tramite sorteggio totalmente automatizzato, *ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice*. Vale quanto già precisato nella SEZIONE XVIII.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

SEZIONE XXIII

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ove ne ricorrano le circostanze si applica quanto prescritto nella precedente SEZIONE XVIII.

SEZIONE XXIV

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione delegante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Anche dopo l'aggiudica, e in ogni caso facoltà dell'Amministrazione delegante di non stipulare il contratto d'appalto in forza dell'art. 17, comma 6 del Codice.

Il RUP procede, con il supporto del Responsabile del procedimento di gara, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A norma dell'art. 17, comma 5, del Codice, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione, esaminata la proposta di aggiudica e se ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, all'esito positivo della verifica di possesso dei requisiti prescritti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.).

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. In ogni caso, a norma dell'art. 55, comma 2, del Codice non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18, comma 3 e 4 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) dell'Allegato I.1 del Codice, mediante *in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione delegante – o con atto pubblico notarile informatico – o mediante scrittura privata – o, in caso di procedura negoziata, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014.*

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", la SUA dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC nonché all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità, la SUA ovvero l'Amministrazione delegante, si riserva la facoltà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Tuttavia, la SUA ovvero l'Amministrazione delegante si riserva comunque la facoltà di stipulare il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato ove ritenute congruenti con le finalità dell'appalto e con le particolari contingenze di mercato ove variate rispetto a quelle originarie, previa adeguata motivazione.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione delegante, pena la decadenza dell'affidamento:

- garanzia cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice;
- polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice.

SEZIONE XXV ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la SUA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990. Si rammenta che nel caso in cui non si consenta all'accesso della propria offerta tecnica è necessario allegare alla propria offerta tecnica una dichiarazione (Modello AA) firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. In particolare, nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente



quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale". Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere l'eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti.

In assenza della dichiarazione di cui sopra non si attiva il soccorso istruttorio, significando implicitamente prestato il consenso all'accesso agli atti della propria offerta tecnica.

Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate, la SUA consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento previsti dal Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

SEZIONE XXVI DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Regionale per la Campania, Sezione Salerno.

SEZIONE XXVII TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nel seguito.

Titolare del trattamento per la SUA è Ing. Francesco Carro, reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE I.

Titolare del trattamento per l'Amministrazione Provinciale è l'ing. Massimiliano Roca reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE I.

I dati potranno essere comunicati a:

- personale della SUA e dell'Amministrazione Provinciale che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla SUA e all'Amministrazione Provinciale in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art.53 del Codice e dalla Legge n°241/1990 e s.m.i.

La SUA consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, commi 2 e 5, del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la SUA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n°241/1990.

* * * *

I dati personali sono raccolti e trattati dalla SUA e dall' Amministrazione Provinciale esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei suoi diritti.

Finalità del trattamento: *i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato.*

Modalità di trattamento: *i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.*

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la SUA e l'Amministrazione Provinciale possano dar corso alle richieste dell'interessato. I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica

PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE 3 |PIANIFICAZIONE STRATEGICA |GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE

S.U.A. |UFFICIO PROGETTAZIONE | UNI EN ISO 9001:2015 | Cert. 3913922

Progettazione e direzione lavori in ambito strutturale, architettonico ed impiantistico.

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione.

Redazione e gestione gare d'appalto.



Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

I dati non sono diffusi.

I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento della SUA e dall'Amministrazione Provinciale.

L'interessato, ovvero il concorrente gode, tra l'altro, dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno alla SUA e all'Amministrazione Provinciale di dati personali che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Il Responsabile del Procedimento di gara

Ing. Francesco Carro

E.Q. SUA e Progettazione

f.to Ing. Stefania LUP

Il Dirigente del Settore 3

f.to arch. Giuseppina Cerchia

ALLEGATI:

- MODELLO 1 - Domanda di partecipazione alla gara
- MODELLO 2 – DGUE
- MODELLO 2 BIS – Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e al DGUE
- MODELLO 3 - Dichiarazione impresa ausiliaria
- MODELLO AA – Accesso agli atti
- Modello A – Offerta Tecnica
- MODELLO B - Offerta economica
- ALLEGATO 0 – Manuale operativo gara telematica;
- Elaborati progettuali in un unico archivio zip

ABBREVIAZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E CONVENZIONI:

- RUP - Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Amministrazione Provinciale
- RdP - Responsabile del Procedimento di gara nominato dall'Amministrazione Provinciale (Servizio SUA e CUC)
- SERVIZIO DELEGATO - Si intende la SUA Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino
- SERVIZIO COMPETENTE - Si intende il Servizio dell'Amministrazione Provinciale di cui alle premesse
- CODICE - Decreto Legislativo n°36/2023
- PRECEDENTE CODICE - Decreto Legislativo n°50/2016 per le parti ancora vigenti
- CODICE DEL TERZO SETTORE: Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.
- PIATTAFORMA – suaprovinciaavellino.trasparenza.com
- CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
- Autorità – ANAC
- FVOE – Fascicolo Virtuale Operatore Economico
- SOA - Società Organismo di Attestazione
- DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
- CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale
- AGID – Agenzia per l'Italia Digitale
- CAM – Criteri Minimi Ambientali
- C.C. – Codice civile

